

Preg.mo Dott.
Francesco De Sanctis
Direttore Ufficio Scolastico Regionale

Preg.mo Dott.
Alessandro Militerno
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale

Preg.mo Dott.
Nicola Foschi
Coordinamento
Area Funzionamento e Reclutamento Personale Docente –
Istruzione Secondaria II° grado

Gent.ma Dott.ssa
Laura Brusco
Area Funzionamento e Reclutamento Personale Docente –
Istruzione Secondaria II° grado

Gent.ma Dott.ssa
Rosa Barberio
Area Funzionamento e Reclutamento Personale Docente –
Istruzione Secondaria II° grado

Preg.mo Dott.
Gerardo D'Amato
Area Funzionamento e Reclutamento Personale Docente –
Istruzione Secondaria II° grado

OGGETTO: Chiarimenti normativi sulle nomine a t.d. e sulle immissioni in ruolo dei docenti DOS della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2011/12.

Pregiatissimi,

i sottoscritti insegnanti di sostegno specializzati - inseriti a pieno titolo nell'elenco di Sostegno della Graduatoria ad Esaurimento della provincia di Torino – con la presente denunciano l'irregolarità con cui si sono svolte le nomine di Sostegno a t.d. (**punto 1**) e le relative immissioni in ruolo dei docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado di Torino (**punto 2**). Due argomenti, apparentemente distinti, ma che in realtà presentano inquietanti punti di contatto, come due facce della stessa medaglia.

PUNTO 1) Tale irregolarità ha avuto inizio con la pubblicazione della circolare dell'USP Torino, n. 453/1 del 29-08-2011 delle ore 18.28, errata corrige dei posti di sostegno a t.d., con la quale **76 docenti soprannumerari non specializzati** sono stati assegnati su posti di sostegno. A tal proposito vi ricordiamo che la **Legge Quadro 104/92** è perentoria e non lascia spazio ad interpretazioni soggettive: gli alunni diversamente abili hanno diritto ad

avere un **insegnante specializzato**, caratterizzato da una **specifica competenza educativo-didattica** e una **determinata professionalità** (art. 13). E l'art. 14, comma VI, (con la relativa nota) enuncia bene come si deve svolgere l'assegnazione dei posti di sostegno e come si consegue la specializzazione:

L. 104/92, art. 14. (note)

Modalità di attuazione dell'integrazione

Comma VI - L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

Ma non è solo la Legge 104/92 (ricordiamo che essa è una Legge della Repubblica italiana e ha un grado di cogenza maggiore di altri atti giuridici in base al principio della gerarchia delle fonti); tutta la legislazione (e anche la giurisprudenza) in materia ribadiscono tale concetto. Ricordiamo a tale proposito i seguenti atti legislativi e giurisprudenziali:

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

[...] 4. Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325. 5. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati e trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo 455 comma 1 e 2.

Circolare Ministeriale n. 245

Prot.n. D1/9622

Roma, 30 ottobre 2000

Oggetto: Disponibilità posti di sostegno - Attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato

[...] A seguito delle istruzioni già impartite con **C.M. n. 220**, del 27.9.2000 e in relazione ai quesiti pervenuti in ordine a situazioni in cui la disponibilità dei posti di sostegno, attribuibili per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, risulta eccedente rispetto agli aspiranti inclusi in graduatoria permanente con il relativo titolo di specializzazione, si comunica che per tali fattispecie deve essere comunque esperita la ricerca di personale idoneo per dare massima applicazione al principio contenuto nella legge 5.2.1992, n. 104, per il quale le attività di sostegno devono essere garantite con l'assegnazione di docenti specializzati. [...]

SENTENZA della Corte dei Conti (sezione giurisdizionale siciliana della regione siciliana) 260/2010 pubblicata il 5 febbraio 2010

[...] il docente di sostegno (oltre che essere fornito dell'ordinaria abilitazione all'insegnamento) deve essere necessariamente in possesso del diploma di specializzazione previsto dalla normativa vigente in materia, [...]

Dato che la normativa vigente ha previsto che il possesso del diploma di specializzazione costituisce requisito indispensabile per l'espletamento dell'attività d'insegnante di sostegno, [...]

Pertanto, quando l'Amministrazione scolastica affida un incarico di sostegno ad un insegnante, essa non si limita a richiedere l'espletamento di una qualsiasi attività didattica bensì pretende che sia resa una prestazione professionale particolarmente qualificata, per l'esecuzione della quale la legge impone, come regola generale, il possesso di uno specifico titolo di studio. [...]

N. B. La sentenza prosegue su di un indirizzo inaugurato già con la Sentenza n. 1794 del 16-07-2009 e condanna un'insegnante, priva del prescritto titolo di specializzazione, a risarcire il danno erariale allo stato, avendo falsamente asserito di essere in possesso del titolo di specializzazione e in conseguenza di ciò, ottenuto diverse supplenze. La Corte dei Conti ha stabilito l'illiceità della causa del contratto, per contrarietà a norme imperative,

C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e personale A.T.A. per l'anno scolastico 2011/2012, siglato il 22 febbraio 2011

a) *"I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio." (art. 26);*

b) *"I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda" (art. 30).*

In definitiva, in tali documenti giuridici, si sottolinea chiaramente che lo Stato o chi per esso deve fare di tutto per garantire ad ogni allievo disabile un insegnante specializzato; i soprannumerari non specializzati hanno precedenza di chiamata e scelta MA NON SUI POSTI DI SOSTEGNO, se questi non hanno il titolo di specializzazione. Possono avere assegnati tali posti solo *"...qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati..."*. Attualmente non mancano, visto che **ci sono ancora insegnanti specializzati dell'AD02 (circa 202) e dell'AD03 (circa 32), tali graduatorie del sostegno NON SONO STATE ancora ESAURITE.**

Sembra che, anche se non legittima e corretta a livello di normativa (in base a quanto detto sopra), gli Uffici Scolastici Provinciali attuano da molti anni tale prassi, che consiste appunto nell'accantonare un numero di sedi pari a quello dei docenti specializzati presenti nelle graduatorie di sostegno e cominciare ad assegnare le cattedre dando la precedenza ai docenti soprannumerari non specializzati. In tal modo - a dire loro e di alcuni Sindacati - si rispetta la norma della garanzia del posto agli specializzati, però si dà la precedenza di scelta di sede ai docenti soprannumerari. Ovviamente nessuno dei docenti specializzati deve rimanere privo di incarico, dal momento che tale prassi (non giusta) "può essere attivata" solo se il numero dei posti supera quello degli specializzati presenti nelle graduatorie di sostegno (e per come è attualmente la situazione - non vorremmo ripeterci - per elenchi di AD02 e AD03, non è così!).

C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2011/2012 del 12 maggio 2011

a) sono destinatari del suddetto CCNI "i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero (art. 2);

b) L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta (art. 5);

c) Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. (art. 9).

E anche l'O. M n 64 ribadisce lo stesso principio, in chiusura:

Ordinanza Ministeriale n. 64, Protocollo n. 61/22 del 21 luglio 2011 Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2011/2012

Art. 4 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni, comma 10

[...] L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con ordinanza a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta

Se le utilizzazioni di docenti di ruolo perdenti posto non specializzati su posti di sostegno hanno precluso l'incarico a docenti specializzati presenti in graduatoria, in tal caso ci sono tutti i presupposti perché tali docenti facciano immediatamente ricorso al TAR per violazione dell'art. 14 comma 6 L. n. 104/92.

Nella speranza che tale irregolarità venga risolta nella prossima convocazione e il tutto possa avvenire nel rispetto delle normative e dei diritti di tutti, ci teniamo a ricordarvi quanto prescrive il D. M. 44 del 12 maggio 2011 all'art. 4, comma 5:

ART. 4, Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori

5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170.

Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

6. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; [...]

PUNTO 2) Anche quest'anno, il vostro ufficio ha individuato solo 14 posti sui 249 posti destinati dal MIUR per il 2011 per la provincia di Torino per le immissioni in ruolo dei docenti DOS di scuola secondaria di secondo grado (l'anno scorso sono stati 14 su 162) a fronte di 497,5 cattedre disponibili (fonte COBAS). Il D.M. 74/2011 del 10 agosto dichiara: "Il contingente di assunzioni di cui all'art. 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria (art. 2, comma 1).

Pertanto se le cattedre DOS disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono 497,5 (764,5-267) vacanti per l'intero anno scolastico, sulla base di quale normativa il vostro ufficio dichiara che le cattedre di diritto sono solo una ventina? E quale è il criterio di ripartizione percentuale adottato dal vostro ufficio sulle cattedre vacanti che sono nella realtà 497,5?

Nella provincia di Cuneo, sempre in Piemonte, quest'anno su un totale di 117,5 cattedre vacanti (fonte COBAS), l'U.S.P. ha immesso in ruolo 38 docenti DOS di scuola secondaria di secondo grado su una disponibilità di 86 posti, cioè il 32,3 % (38/117,5).

Nella provincia di Milano quest'anno su un totale di 379,5 cattedre vacanti (fonte COBAS) l'U.S.P. ha immesso in ruolo 132 docenti DOS di scuola secondaria di secondo grado su una disponibilità di 450 posti, cioè il 34,8 % (132/379,5).

Nella provincia di Torino quest'anno su un totale di 497,5 cattedre vacanti, il vostro ufficio ha immesso in ruolo solo 14 docenti DOS di scuola secondaria di secondo grado su una disponibilità di 249 posti, cioè solo il 2,8 % (14/497,5)!
